

**VERBALE DI DEPOSITO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)
il giorno 19 (diciannove)
del mese di febbraio
alle ore diciassette e minuti quarantacinque,
a San Giuliano Milanese, nel mio studio in Via Giacomo Matteotti n.
10.

Avanti a me dott. Alessandro Balti, Notaio in Lodi, iscritto presso
il Collegio Notarile del Distretto di Milano,
è comparsa la signora

AGATE RAFFAELLA GIOVANNA, nata a Milano il 24 giugno 1977, domicilia-
ta per la carica presso la sede dell'Associazione *infra* indicata, co-
dice fiscale GTA RFL 77H64 F205Z, la quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e
legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta

"MÖVES DANZA TEATRO", con sede a Milano, in Via Tito Livio, n. 8, co-
dice fiscale 97956680157, costituita con atto pubblico in data 22
settembre 2023, registrato a Lodi il 3 ottobre 2023 al n. 6568, Serie
1T, in forza dei poteri di cui allo statuto.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premessò che:

- con l'anzidetto atto costitutivo da me ricevuto in data 22
settembre 2023 n. 7672/6180 di repertorio, registrato a Lodi il 3
ottobre 2023, gli associati hanno convenuto tra l'altro:

1) di iscrivere l'Associazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto
Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore;

2) di adottare il testo di statuto allegato alla lettera "A" dell'at-
to costitutivo;

- alla medesima comparente, quale Presidente del Consiglio Direttivo,
è stato dagli associati contestualmente attribuito *"ogni potere per
svolgere qualsiasi attività che si renda a tal fine necessaria, utile
od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni
modificazione che fosse richiesta dagli Uffici o dalle Autorità com-
petenti, senza necessità di ulteriore delibera assembleare"*;

- ritenendo necessarie alcune modifiche allo statuto al fine di otte-
nere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, la Città Metropolitana di Milano ha interrotto il pro-
cedimento di iscrizione dell'Associazione nel Registro, così come ri-
sulta dalla comunicazione del 6 febbraio 2024, che si allega al pre-
sente verbale sotto la **lettera "A"**, nella quale sono stati rilevati i
motivi ostativi per l'iscrizione nel Registro, nonché le modifiche da
adottare;

- la comparente, al fine del completamento del procedimento di iscri-
zione protocollo n. 105915 al Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore, intende ora depositare nei miei atti il testo di statuto
dell'Associazione aggiornato e adeguato alle richieste di modifica
ritenute imprescindibili per l'iscrizione da parte del Registro Unico

**REGISTRATO A:
LODI
IL 22/02/2024
N. 1226
SERIE 1T
PAGATI €**

Nazionale del Terzo Settore;

tutto ciò premesso,

la comparente signora RAFFAELLA GIOVANNA AGATE, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, delegata e autorizzata dagli associati dell'Associazione non riconosciuta "MÖVES DANZA TEATRO" in forza dell'atto costitutivo sopra citato, mi chiede di depositare nei miei atti lo statuto dell'Associazione aggiornato, al fine del suo invio all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, precisando che sono stati modificati gli articoli 6 e 10.

A ciò aderendo io Notaio assumo in deposito lo statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Ai fini della tassazione dell'atto si richiamano l'articolo 82, comma 3, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro le modifiche statutarie se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, e il comma 5, per cui sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo tutti gli atti posti in essere dagli Enti del Terzo settore.

Le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa della lettura degli allegati.

Del presente atto, ad esclusione degli allegati, avendo ricevuto espressa dispensa ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Consta il presente atto di un foglio da me Notaio interamente scritti con mezzi meccanici e completati a mano su due pagine per intero e fin qui della terza.

Firmato: RAFFAELLA GIOVANNA AGATE

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Area pianificazione
e sviluppo economico

Settore Politiche del lavoro,
welfare metropolitano
e promozione delle pari opportunità

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Q

8.5\2023\ 1826

Fascicolo

1

Pagina

Spett.le Ass.
ASSOCIAZIONE MOVES DANZA TEATRO

VIA TITO LIVIO, 8
20137 MILANO
Pec: MOVES@PEC.MOVESDANZATEATRO.IT

Oggetto: richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MOVES DANZA TEATRO"

Egr. Presidente,
con riferimento alla richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore presentata in data 20/12/2023, protocollo n. 105915, esaminata la documentazione acquisita agli atti, si segnala la non conformità dello statuto della vostra associazione alle disposizioni del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS).

Nello specifico, risultano non conformi i seguenti articoli:

Art. 6, comma 6 - "Gli Associati" e art. 10 "Convocazione dell'assemblea" comma 6

I citati articoli prevedono rispettivamente *"Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di intervento in Assemblea e, se maggiorenni, ad un voto nell'Assemblea degli associati"* e *"Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti gli associati maggiorenni"*

Le previsioni di cui sopra risultano contrastanti con le disposizioni del CTS, in primis con l'art. 24, comma 2, il quale prevede espressamente che: *"ciascun associato ha un voto"*.

L'articolo 24 CTS è espressione del cd. **"principio di democraticità"**, il quale è teso a garantire l'esistenza di una struttura democratica che consenta una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla vita dell'ente.

In virtù del principio di democraticità, **tutti gli associati devono poter vantare i medesimi diritti, in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali e alla vita associativa.**

Un'altra disposizione del CTS che conferma la non conformità degli articoli statutari sopra indicati è l'art. 89, comma 1, lettera a), il quale prevede che agli enti del Terzo Settore **non si applichino le disposizioni previste dall'art. 148 comma 8 lettera c) del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi)**, le quali, diversamente dal codice del terzo settore, riservano ai soci maggiorenni il diritto

Pratica trattata da: F.Paola Agugliaro Tel. 02 7740 3787
Mail: terzosettore@cittametropolitana.milano.it
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it



Raffaella Girolamo Agate

di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Detta disposizione quindi, per espressa previsione dell'art. 89 CTS, non si applicherà agli enti del Terzo Settore. Pertanto, **qualora l'ente preveda la possibilità anche per i minorenni di aderire all'associazione, ad essi dovrà essere garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti la responsabilità genitoriale.**

Secondo quanto chiarito dalle note del Ministero del Lavoro (n. 1309/19 e n. 18244/21), **l'esclusione del diritto di voto degli associati minorenni comporta per gli stessi una lesione del loro status di socio.**

Anche la Giurisprudenza (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ha dichiarato **illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni**, considerato che il relativo esercizio, **deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.** In particolar modo, la nota ministeriale n. 1309/19, conformandosi alla sentenza della Cassazione sopra richiamata, prevede che:

"Sarebbe contrario al principio della parità dei diritti tra gli associati escludere i minorenni dal diritto di voto in quanto: il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si chiede di **modificare gli articoli statutarî al fine di garantire il diritto di voto per i minorenni.**

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si sospende il termine di iscrizione al RUNTS e si invita l'Associazione richiedente a modificare lo statuto e a trasmettere lo stesso **modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate**, insieme al verbale che ha deliberato le modifiche, **entro il termine di 30 gg** dal ricevimento della presente.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo del portale RUNTS.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

MÖVES DANZA TEATRO E.T.S.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"MÖVES DANZA TEATRO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata, "MÖVES DANZA TEATRO E.T.S."

2. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "E.T.S." a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino ad allora, l'Associazione si presenterà in atti, documenti e comunicazioni unicamente come "MÖVES DANZA TEATRO".

3. L'Associazione è retta dalle norme del codice civile, dal decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, da ogni altra norma tempo per tempo vigente in materia e dal presente Statuto.

4. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, in Via Tito Livio, n. 8.

5. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

6. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporterà modifica del presente statuto, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in scopi sociali.

2. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

3. L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione esercita le attività individuate dall'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. In particolare, l'Associazione promuove iniziative, azioni e attività, inerenti ai temi della creatività e, quindi, relative all'ambito coreutico, teatral-performativo e linguistico-creativo. L'Associazione si prefigge

altresi di formare e sostenere la crescita spirituale e culturale delle nuove generazioni in particolare, attraverso l'espressione artistica e lo spettacolo. In modo più specifico, l'Associazione si prefigge di insegnare, realizzare, favorire e divulgare iniziative idonee a valorizzare e promuovere l'attività del teatro e dello spettacolo in ogni sua forma, la cultura della danza, la creatività e l'arte, proponendosi, per tali fini, come punto di riferimento delle attività formative sia in modo autonomo sia in collaborazione con altre realtà ed enti aventi finalità analoghe. Scopo dell'Associazione è anche offrire formazione al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze nei vari ambiti trasversali e specifici previsti, quali metodologie e attività laboratoriali, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e problematiche relazionali e didattiche delle singole discipline previste dagli ordinamenti scolastici, ai fini anche dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1 della direttiva n. 170/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'Associazione può pertanto:

- progettare, organizzare, gestire corsi, eventi, progetti, promozioni, percorsi didattici e/o formativi finalizzati a valorizzare la capacità individuali e/o a sviluppare specifiche competenze nelle varie aree di interesse;
- erogare corsi (direttamente o tenuti da terzi) a minorenni e maggiorenni, ivi inclusi quelli afferenti al perfezionamento professio-

nale di artisti, tecnici amministratori e docenti nel campo della cultura, del teatro, della danza e del teatro d'impresa;

- agevolare la partecipazione dei suoi associati ad attività formative volte allo sviluppo delle capacità individuali, artistiche e/o tecniche necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- promuovere e svolgere attività di ricerca sull'individuo, sul benessere psichico e/o fisico, sull'autorealizzazione, sul teatro e sulla danza, anche interdisciplinari e mediante le nuove tecnologie, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso incontri, seminari, gruppi di studio, corsi, laboratori, stage, concorsi, dibattiti, attribuzione di premi e borse di studio, manifestazioni e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con organismi di ricerca di altri Stati;

- istituire sedi secondarie, sezioni, delegazioni ed uffici in Italia e all'Estero, per conseguire gli scopi sociali e svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'Associazione stessa;

- promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti al proprio oggetto sociale;

- effettuare attività di promozione e formazione del pubblico;

- favorire la multidisciplinarietà, la valorizzazione e l'interazione delle diversità culturali, territoriali ed etniche;

- creare testi, opere e materiali didattici e/o formativi (a titolo di esempio, non esaustivo, pièce, opere teatrali, racconti, poesie, canzoni, musiche, manuali, vademecum, atti di convegni);

- prestare consulenza a terzi, anche privati, per le attività previste dall'oggetto sociale o affini ad esse, ivi compreso il recruiting di personale tecnico ed artistico;

- collaborare con organi nazionali e esteri, legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento del migliore risultato conforme al proprio scopo sociale;

- gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;

- organizzare, gestire, erogare attività ricettiva nei confronti dei soggetti che condividano i suoi scopi sociali;

- produrre e rappresentare spettacoli propri e di terzi quali, a titolo di esempio non esaustivo, rappresentazioni teatrali, reading, spettacoli di danza, teatro contemporaneo, teatro di ricerca, teatro ragazzi, teatro dialettale, attività artistiche, culturali e turistiche che anche aventi un legame con il territorio;

- promuovere, distribuire e vendere attività teatrali o culturali in Italia e all'estero, anche di produzione non propria o per conto di terzi;

- organizzare, promuovere e partecipare a festival, rassegne, premi, selezioni, eventi, convegni, mostre e altre manifestazioni di valore artistico, scientifico e culturale in relazione all'attività svolta

dall'Associazione;

- gestire spazi teatrali, artistici o culturali e valorizzare, attraverso l'azione teatrale, contenitori e luoghi non-teatrali;

- produrre costumi, scenografie e altro materiale artistico o tecnico, anche per conto di terzi;

- effettuare il noleggio a terzi di attrezzature e altro materiale artistico o tecnico;

- realizzare, produrre, promuovere e diffondere prodotti video e/o audio (quali, a titolo di esempio non esaustivo, film, clip, cortometraggi, webcast, podcast) con qualsiasi mezzo che la tecnologia metterà a disposizione;

- svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni, anche audio, video e quant'altro la tecnologia consentirà, ivi compreso produrre, vendere e distribuire stampati, periodici e materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico conforme al proprio scopo sociale;

- dotarsi di un patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato;

- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altre realtà, mostre, installazioni, letture, convegni, conferenze, corsi, incontri, pubblicazioni di volumi e cartelle di carattere artistico, anche non direttamente correlabili a temi teatrali;

- diffondere ogni forma di attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra gli associati;

- promuovere il dialogo e la relazione con tutte le altre arti e i campi della cultura, con particolare attenzione alle relazioni tra teatro, danza, musica, architettura, pittura, scultura, scenografia e arte digitale;

- istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, ludoteca, videoteca, bar interno, serate danzanti;

- promuovere presso scuole ed Enti pubblici e privati (quali biblioteche, teatri e aziende) eventi, laboratori e attività varie realizzati dall'Associazione stessa;

4. L'Associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.

5. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

6. L'Associazione può svolgere, per il raggiungimento degli scopi associativi, attività diverse e secondarie da quelle sopra descritte, secondo i criteri e nei limiti definiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

7. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione potrà realizzare attività di raccolta

fondi anche in forma organizzata e continuativa, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può pubblicare e distribuire periodici e bollettini di informazione, materiale audio-visivo relativo al settore di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico.

9. L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia.

10. L'Associazione potrà procedere a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni.

11. L'Associazione potrà collaborare con Enti o Associazioni che perseguono simili scopi associativi anche promuovendone l'attività.

ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale

o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

ART. 6 - GLI ASSOCIATI

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione. Gli associati sono tenuti a versare nelle casse del sodalizio la quota di Associazione. Potranno inoltre essere associati Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione. Potranno, infine, essere associati Enti pubblici e privati aventi finalità simili a quelle sopra descritte.

2. Gli associati si dividono in ordinari, fondatori e "ad honorem".

3. Gli associati ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto dal Consiglio Direttivo la qualifica di associato. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche associative e pagano la quota associativa annuale.

4. Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

5. Sono associati "ad honorem" le persone fisiche o giuridiche, che

abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Tali associati non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

6. Tutti gli associati in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di intervento in Assemblea.

7. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

8. Gli associati minorenni sono rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi, secondo la Legge, ne ha la rappresentanza.

9. Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda si considera automaticamente accolta salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. Nel caso di rifiuto, ne viene data comunicazione scritta al richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, con indicazione della motivazione del provvedimento. Gli associati sono iscritti nel Libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

10. Il rifiuto dell'ammissione non è in alcun modo sindacabile o impugnabile dal richiedente, ma non preclude la presentazione di una nuova domanda qualora mutino le condizioni che hanno dato luogo al precedente rifiuto.

11. La quota ed i contributi associativi sono strettamente personali,

sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

12. Gli associati receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere il rimborso delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati si obbligano a:

a) versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) osservare le norme del presente statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'Associazione;

c) cooperare al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;

d) mantenere una condotta onesta e rispettabile, evitando comportamenti che possano nuocere all'Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità.

2. Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio o che tengano condotte pregiudizievoli all'Associazione, alla sua immagine ed alle sue finalità, sia in questioni associative che esterne, i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;

b) esclusione temporanea dall'attività e dalle cariche sociali;

c) esclusione.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per recesso, da comunicare al Presidente per iscritto, decesso, per indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo, decadenza per morosità o esclusione definitiva per motivi disciplinari; nelle suddette ipotesi l'associato decade automaticamente anche dalle cariche eventualmente conferitegli. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento con effetto immediato, ma non esonera l'associato dalle obbligazioni precedentemente assunte e dall'integrale pagamento della quota associativa per l'esercizio in corso al tempo della comunicazione. In caso di ritardo dal versamento delle quote, contributi o corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti alla Associazione, al socio verrà effettuata a mezzo raccomandata anche a mano la richiesta di pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Consiglio Direttivo dichiarerà la morosità del socio e la conseguente decadenza dalla qualifica di associato. L'esclusione definitiva dell'associato per motivi disciplinari deve essere approvata dall'Assemblea degli associati, ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di disporre l'esclusione temporanea sino a tale deliberazione, che sarà posta all'ordine del giorno della prima convocazione utile.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione alla data della convocazione.

2. Le assemblee vengono convocate su iniziativa del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente mediante uno dei seguenti metodi:

- avviso affisso all'interno della sede associativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza;

- avviso spedito a tutti gli associati via posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza;

- avviso pubblicato su sito web dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora ed ordine del giorno inerente l'Assemblea.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea può riunirsi ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente lo ritengano opportuno.

6. Hanno diritto di intervento all'Assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti gli associati in regola con i doveri statutari alla data della convocazione. Il voto, in proprio o per de-

lega, spetta a tutti gli associati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente Statuto.

7. Un associato presente avente diritto di voto può rappresentare al massimo altri 2 (due) associati per delega scritta.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 11 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando ne siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione, fissata non prima di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro deman-

datole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

5. Il Consiglio Direttivo provvede all'attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio Direttivo. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

7. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

8. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo salvo rimborso spese effettivamente sostenute.

ART. 14 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio previsionale per l'esercizio successivo e li sottopone all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può aprire conti correnti e compiere operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure.

2. La rappresentanza spetta anche al Vice Presidente e ai Consiglieri a cui il consiglio abbia attribuito speciali deleghe.

ART. 16 - DURATA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo durano

in carica per un solo esercizio associativo e possono essere rieletti.

2. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso decadrà e saranno indette nuove elezioni. I nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017. Al di fuori di tali caso l'associazione può comunque nominarlo, senza tuttavia esservi tenuta.

2. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati all'atto di nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da 3 (tre) Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

3. In caso di nomina di un Controllore Unico, è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori, sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto

appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

5. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

6. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ART. 18 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo dura in carica un solo esercizio associativo.

ART. 19 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo corretto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,7 e 8 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117;
- attesta che il bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117;
- può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richie-

sta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 3 (tre) giorni prima.

6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano.

8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede le riunioni.

9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Collegio dei Controllori.

10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

ART. 20 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE LEGALE

1. La funzione di Revisore Legale, ove nominato, è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori

Legali.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL

REVISORE LEGALE

1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, ove nominati, è disciplinata dall'articolo 28 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 22 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 23 - SCIoglimento

1. La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. L'Assemblea convocata allo scopo delibera con maggioranza pari ad almeno 3/4 (tre quarti) dei voti presenti o rappresentati. In caso venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo associativo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - LIBRI ASSOCIATIVI

1. Oltre alla tenuta degli altri Libri prescritti dalla vigente nor-

mativa, l'Associazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, tiene i seguenti Libri:

a) il Libro degli Associati;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominato, dell'Organo di Controllo.

ART. 25 - ASSEMBLEE E ADUNANZE IN VIDECONFERENZA

1. Assemblee e adunanze degli organi sociali possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile, dal decreto legislativo del 3 luglio del 2017 n. 117 e dalle altre leggi vigenti in materia.

Firmato: RAFFAELLA GIOVANNA AGATE

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, 29 febbraio duemilaventiquattro, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti